



# Imposte agevolate per i trasferimenti di beni delle Onlus

**Autore :** Enrico Braiato

**Data:** 13/01/2014

*Un comma della Legge di Stabilità introduce una corposa agevolazione fiscale per i trasferimenti gratuiti di beni immobili di qualsiasi natura tra enti che non hanno finalità di lucro andandosi ad aggiungere alle esenzioni dalle imposte di successione e donazione già previste dalla legge per questi enti.*

La riforma delle imposte sui trasferimenti immobiliari entrata in vigore lo scorso 1° gennaio ha visto la contemporanea **abrogazione di tutte le agevolazioni fiscali** già previste per particolari trasferimenti di beni, **fatti salvi gli sconti per la cosiddetta prima casa.**

Il Governo **tuttavia** sembra averci ripensato e ha inserito all'interno della Legge di Stabilità una disposizione **[1]** che prevede l'applicazione delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale** nella misura fissa di **200 Euro ciascuna** per gli **atti di trasferimento gratuito** aventi a oggetto **beni di qualsiasi natura**, effettuati nell'ambito di **operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti** per legge, regolamento o statuto **alla medesima struttura organizzativa** politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

## A chi si rivolge la norma?

Destinatari dell'agevolazione in parola sembrano pertanto essere soltanto gli **enti privi di finalità di lucro** e non già le persone fisiche o tantomeno le società commerciali. Via libera quindi ad associazioni, riconosciute o meno, fondazioni, Onlus e più in generale tutti gli enti privi di scopo di lucro. Stop invece alle Spa, Srl ma anche alle Snc, alle Sas e alle società semplici, a prescindere dal loro oggetto sociale.



## Quali tipi di atti sono agevolati?

La norma si rivolge agli **atti di trasferimento gratuiti** che, al contempo, siano stipulati nell'ambito di operazioni di **riorganizzazione** tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa. Sono quindi agevolati soltanto gli atti privi di un corrispettivo ma conclusi per realizzare un diverso assetto patrimoniale. Si pensi, ad esempio, a un partito o a un sindacato che vogliano dar vita a una fondazione cui attribuire il loro patrimonio immobiliare. Stop invece ai conferimenti in società, che non sono atti gratuiti avendo come contropartita l'assegnazione di diritti di partecipazione al capitale dell'ente conferitario.

Ipotizzabile infine, ma da verificarsi anche alla luce delle future interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate, che l'agevolazione in parola si applichi anche alle **fusioni** tra enti non societari, come ad esempio due partiti politici che si sciolgano e diano vita a un nuovo movimento oppure una fondazione che inglobi il patrimonio di un'altra. Se tale interpretazione verrà avvalorata si potrà allora ritenere che il medesimo regime fiscale di favore valga anche per le scissioni coinvolgenti enti della medesima natura.

## Per quali tipi di beni?

I beni oggetto dell'agevolazione sono infatti soltanto quelli **immobili** senza alcuna distinzione: via libera quindi a terreni, edificabili e non, ed edifici o loro parti di qualsiasi natura (abitativa, industriale, artigianale, ecc.).

## Quali sono le altre agevolazioni fiscali in materia di trasferimenti di beni a favore di enti senza scopo di lucro?

Per legge **[2]** sono **esenti da imposta di successione e di donazione** i seguenti atti:

1) i trasferimenti gratuiti a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità nonché quelli a favore delle Onlus;



2) i trasferimenti gratuiti a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli sopra indicati, se sono stati disposti per le medesime finalità;

3) i trasferimenti gratuiti a favore di movimenti e partiti politici.

**Note:**

**[1]** Si tratta dell'art. 1 comma 737 della L. n. 147/2013

**[2]** Art. 3 D.Lgs. n. 346/90

*Autore immagine: 123rf.com*